

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è tratto a giudizio con l'accusa di avere molestato il parroco di ██████████ chiedendogli ripetutamente del denaro, anche per telefono, con insistenza e petulanza.

Il giudizio si svolgeva in assenza dell'imputato, dichiarata dal giudice all'udienza del giorno 8/11/2016, come prescritto dall'art. 484 comma 2-bis c.p.p., che richiama gli artt. 420-bis e segg. c.p.p.

Agli atti risulta la prova che egli conoscesse l'esistenza del procedimento, sia la data di udienza dibattimentale, per avere nominato un difensore di fiducia in data 6/7/2016, in epoca successiva alla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio.

Passando all'esame delle prove raccolte nel corso del dibattimento, il teste ██████████, parroco di ██████████ ha diffusamente riferito alla citata udienza del giorno 8/11/2016 delle molestie subite da ██████████, da lui conosciuto personalmente per avere più volte ricevuto insistenti richieste di denaro, avanzate sia direttamente presso la casa parrocchiale o al termine delle funzioni religiose, sia con il mezzo del telefono.

Al rifiuto del parroco, motivato dallo sperpero al gioco del denaro ricevuto, l'odierno imputato era solito assumere toni imperativi.

La veridicità delle dichiarazioni della persona offesa trova inequivoca conferma nelle numerosissime telefonate ricevute dal parroco da parte dell'utenza intestata all'odierno imputato, come emerge con assoluta evidenza nei tabulati del traffico telefonico prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del giorno 8/11/2016.

Così riassunte le emergenze istruttorie, l'imputato va dichiarato colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, della contestata contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si stima congrua, valutati i parametri previsti dall'art. 133 c.p. nella prospettiva della rieducazione del reo delineata dall'art. 27 Cost., la pena di euro 200 di ammenda, come da dispositivo.



Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED]
colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di euro 200 di
ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Aosta, 8/11/2016.

Il Giudice
dott. Marco Tornatore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT.SSA MARINA CARELLI

